


**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare Studio N. 2/2019 del 24/10/2019

OGGETTO: Fattura elettronica per prestazioni di servizi, indicazioni operative e sanzioni

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini Iva, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del DPR 633/1972) e, quindi, in tale momento l'imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione.



La fattura ordinaria può essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, cessione di beni o prestazione di servizi. La facoltà in parola riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche, veicolate tramite SdI.

La fattura ordinaria, deve essere predisposta ed inviata al SDI secondo quelle che sono le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n°14/2019.

L'operatore può decidere di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto IVA, ma la data del documento ("Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica) dovrà sempre essere valorizzata con la **data dell'operazione** e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI).

Prestazione di servizi effettuata in data 21 ottobre con contestuale incasso.

Opzione operativa	Emissione fattura
1° opzione operativa	Emessa (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" compilato con lo stesso valore (21 ottobre 2019).
2° opzione	Generata il giorno dell'operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (21 ottobre 2019).
3° opzione	Generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione e il termine ultimo di emissione (entro i 12 gg successivi), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (21 ottobre 2019).

Nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dal SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, il documento deve contenere entrambe le date, ossia: data di emissione e data di effettuazione dell'operazione.

LA FATTURAZIONE IMMEDIATA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Data fattura	Deve essere riportata la data dell'operazione
Data di emissione/invio allo SdI	⇒ Nel giorno dell'operazione
	⇒ Entro i 12 giorni successivi

In merito alle prestazioni di servizi, l'individuazione del momento dell'operazione, ossia del pagamento del corrispettivo, può risultare non così lampante laddove siano utilizzati strumenti di pagamento diversi dal contante

L'individuazione del momento di pagamento		
Strumento di pagamento	Rilevanza ai fini della fatturazione	Note
Assegni bancari o circolari	Materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	⇒ C.M. 38/e 2010 ⇒ RM 138/E del 2009
Bonifici	Quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. "data disponibile").	⇒ C.M. 38/e 2010
Carta di credito-debito	Nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	⇒ R.M. 77/e 2007

È dunque importante individuare il momento a partire dal quale decorrono i 12 giorni ai fini dell'emissione della fattura.

La fatturazione differita delle prestazioni di servizi

La possibilità di emettere la fattura differita riguarda anche le prestazioni di servizi, opportunamente documentate, laddove si è verificato il presupposto d'imposta ossia, in linea generale, il pagamento del corrispettivo.

La documentazione per il differimento della fatturazione (Circolare 18/E 2014)

Dalla documentazione alla base del differimento deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.

Le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono dunque fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta (pagamento del corrispettivo- si veda l'interpello 389/2019).



RICORDA - Individuata la possibilità di emettere la fattura in via differita è importante evidenziare come la stessa non inficia sul momento di esigibilità dell'imposta, che coincide con quello di effettuazione dell'operazione (ossia il pagamento del corrispettivo) e di successiva liquidazione.

In termini pratici, l'Iva a debito concorre alla liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata.



Con l'interpello sopra citato, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire ulteriori chiarimenti, rispetto alla Circolare n°14/2019, circa l'indicazione della data da riportare nella fattura differita (campo "data documento" file F.E.).

A fronte di più operazioni, ad esempio del mese di ottobre 2019 (10-21-28 dello stesso mese), operazioni accompagnate dalla relativa documentazione, nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato alternativamente:

- ⇒ un giorno qualsiasi tra il 28 ottobre ed il 15 novembre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI ("data emissione");
- ⇒ la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio, 28 ottobre 2019;
- ⇒ la data di fine mese (30 ottobre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, **fermo restando che la fattura potrà essere inviata al SdI entro il 15 novembre 2019.**



RICORDA - La data riportata nel campo "data documento" del file F.E. fa dunque riferimento al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Sanzioni fatturazione elettronica previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:

Tipologia di violazione	Riferimento normativo	Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge	Articolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali	Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997	Niente sanzioni

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 e ravvedimento operoso

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l'istituto del [ravvedimento operoso](#).

In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Sanzioni fatturazione elettronica 2019: novità nei termini di emissione della fattura

Il regime sanzionatorio di cui abbiamo parlato sinora deve essere valutato sulla base del momento in cui l'**emissione della fattura elettronica** è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:

- nel caso della **fattura immediata** l'invio della fattura elettronica al Sdi è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, ovvero dalla data del documento. Si tratta di una novità recentemente introdotta dal cosiddetto **Decreto Crescita**;
- nel caso della **fattura differita** l'emissione e l'invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?

Ci sono dei casi in cui è possibile evitare le pesanti sanzioni previste in materia di fattura elettronica semplicemente ponendo in essere le corrette procedure.

È il caso della **fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi)**: come previsto dal provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate dello scorso 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.

Proponiamo quindi di seguito una tabella con i principali codice errori che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:

Codice errori fatturazione elettronica	Causale dello scarto
Codice errore 00001	nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo (_), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml
Codice errore 00002	nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico
Codice errore 00003	le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Davide Poltronieri
Dott. Federica Lanza

Commercialista
Consulente del Lavoro

Codice errori fatturazione elettronica	Causale dello scarto
Codice errore 00102	file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso
Codice errore 00403	file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico
Codice errore 00417	file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente

Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata

Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.

Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri